

EMERGENZA CORONAVIRUS

In GU il decreto "Ristori": proroga ammortizzatori sociali e blocco licenziamenti fino al 31 gennaio

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 29 OTTOBRE 2020

| [Scarica il PDF](#)

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020, n. 269 è stato pubblicato il [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), cd. Decreto "Ristori", con le ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'epidemia COVID-19 in particolare a seguito del lockdown di alcuni settori economici dopo il [D.P.C.M. del 24 ottobre 2020](#). Con la sua pubblicazione in Gazzetta il decreto entra immediatamente in vigore e produce i suoi effetti. Tra le misure introdotte anche nuovi provvedimenti in materia di lavoro come la proroga degli ammortizzatori sociali, del blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021 e il riconoscimento di indennità a sostegno delle categorie di lavoratori maggiormente coinvolte.

Proroga del termine per la presentazione del Modello 770 - [Art. 10](#)

Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del Modello 770/2020.

<p>Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione - Art. 12 commi da 1 a 8</p>	<p>Queste le prime indicazioni in merito alla possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere interventi di integrazione salariale (Cigo, Aso, Cassa in deroga) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durata massima di 6 settimane; • le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; • le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19; • i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane; • le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020 ; • i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% (per riduzioni di fatturato inferiore al 20%), 18% (senza riduzione di fatturato), 0% (per riduzioni fatturato superiori al 20%, avvio attività nel 2019 o attività sospese o chiuse a seguito di provvedimento). È necessaria autocertificazione da produrre nella domanda Inps. <p>Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
<p>Blocco dei licenziamenti - Art. 12 commi da 9 a 11</p>	<p>Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.</p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile; • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22; • in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

<p>Esonero contributivo per rientro dalla Cassa integrazione - Art. 12 comma 14</p>	<p>In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.</p> <hr/>
<p>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure - Art. 13</p>	<p>Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'elenco 1 del decreto qui in esame e che hanno sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, così come sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
<p>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza - Art. 14</p>	<p>A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza (per i mesi di novembre e dicembre 2020).</p> <p>La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>

<p>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e altre indennità - Art. 15</p>	<p>Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo l'indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata <i>una tantum</i>.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <p>a. lavoratori dipendenti stagionali; b. lavoratori intermittenti; c. lavoratori autonomi; d. incaricati alle vendite a domicilio.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; b) titolari di pensione.</p> <hr/> <p>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</p> <p>a. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c. assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro.</p> <p>Le indennità non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - Art. 16</p>	<p>Alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.</p> <p>L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.</p> <p>Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.</p> <p>L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.</p>

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi - [Art. 17](#)

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'[articolo 67, comma 1](#), lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Attenzione

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.

Riferimenti normativi:

- [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#)

ISSN: 2612-2928

Argomenti suggeriti:

CIGD CIGO Licenziamento collettivo Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Dichiarazione 770

Reddito d'emergenza (REM)

Questo documento fa parte del Focus **CORONAVIRUS** **MANOVRA ESTIVA 2020**

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN